



Accordo quadro

adottato ai sensi del punto 6 del Protocollo
fra Regione Lazio e Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali
del 15 Aprile 2009,
per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga

Roma, 22 gennaio 2010

Fra la Regione Lazio e le seguenti associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (vedi elenco allegato sub D) rappresentate nella Commissione regionale di concertazione delle politiche del lavoro di cui all'art. 7 della Legge regionale 7 Agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro";

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" e successive modificazioni;

Vista, inoltre, la legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi";

Visto l'accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009;

Visti gli accordi stipulati fra Regione Lazio e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 15 Aprile e del 15 Settembre 2009, per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga;

Vista la legge 23 dicembre 2009 , n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", ed in particolare, l'art. 2, commi da 136 a 140;

Ritenuto necessario definire l'Accordo quadro previsto dal richiamato protocollo del 15 Aprile 2009, al fine di precisare i criteri di utilizzo degli strumenti previsti da normativa in deroga alla vigente normativa relativa alla cassa integrazione guadagni

ordinaria e/o straordinaria, alla mobilità ed alla disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, ivi inclusi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati per il ricorso;

Vista la convenzione tra Regione Lazio ed INPS sottoscritta in data 13 luglio 2009;

Visti, inoltre, i documenti prodotti dalla Regione Lazio, allegati al presente Accordo, costituiti, rispettivamente da:

A - “Oltre la crisi – un piano straordinario per l’occupazione nel Lazio”, relativo al programma integrato di intervento per fronteggiare la crisi economico-occupazionale e sostenere politiche di sviluppo e di supporto alla buona occupazione,

B1 - Procedure e modalità di gestione del programma di azione in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (CIG),

B2 - Procedure e modalità di gestione del programma di azione in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (mobilità),

C - “Politiche attive e del lavoro contro la crisi” - linee di indirizzo per l’attuazione dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga;

Considerato, inoltre, che

- gli accordi derivanti da consultazione sindacale per l’accesso ai trattamenti di CIG e di mobilità in deroga hanno determinato per il 2009 lo sviluppo di una spesa complessiva pari a 132.990.811,52 €;

- per numerosi accordi raggiunti nel 2009 è stato avviato il processo per la definizione di accordi di proroga al 2010, con ipotesi di spesa analoga a quelle già determinatasi;
- a queste spese dovrà essere aggiunta quella derivante dai nuovi accordi assunti nel 2010;
- si propone il rischio dell'aggravarsi della crisi in alcuni settori di peso centrale nell'economia e nel mercato del lavoro laziale, quali, fra gli altri, quello dei servizi;
- si conferma, conseguentemente, la necessità di corrispondere agli impegni ed alle erogazioni finanziarie previsti dall'Accordo assunto in Conferenza Stato-Regioni il 12 febbraio 2009 (pari, per la Regione Lazio, ad € 440 milioni derivanti dal Fondo nazionale per l'occupazione), all'interno del quadro finanziario richiamato all'articolo 140 della legge 191 del 2009/2009;

Si conviene:

1. di dare atto che i richiamati documenti, allegati sub A, B1, B2 e C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, diretta a definire il complessivo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione entro i quali collocare le azioni in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con forme di sostegno al reddito accompagnanti misure di politica attiva del lavoro;
2. di individuare nei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, apprendisti o somministrati nei soci lavoratori delle imprese cooperative compresi quelli in regime ex D.P.R. 602/72 di cui all'art. 19, comma 8 della legge n. 2 del 2009, ammessi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni o

di mobilità, in deroga a quelli previsti dalla vigente normativa nazionale, i beneficiari degli interventi previsti dal Protocollo fra Regione e Ministero del 15 Aprile 2009 nonché da successivi analoghi Protocolli e definiti dal presente Accordo;

3. che rientrano nell'ambito del presente accordo i lavoratori ammissibili ai trattamenti del paragrafo 2. a seguito delle procedure di consultazione sindacale, ivi comprese quelle relative a proroghe di precedenti accordi a seguito di consultazione sindacale, effettuate a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;
- 3.bis che le proroghe di precedenti accordi a seguito di consultazione sindacale, richiamati al punto 3, si configurano, ai fini del presente Accordo quadro, come nuovi accordi e che ad essi si applicano, relativamente agli aspetti gestionali, informativi ed al "pagamento diretto", le modalità previste dalla convenzione fra Regione Lazio ed INPS per gli accordi successivi al 1° maggio 2009;
4. di dare atto che per i trattamenti relativi ad Accordi derivanti da procedure di consultazione sindacale raggiunti in data antecedente a quella individuata al punto 3 si applicano, per il 2009, le modalità gestionali ed informative previste ed ordinariamente utilizzate nel periodo precedente alla stipula del protocollo fra Regione e Ministero del Lavoro, ferma restando la possibilità di prevedere accordi integrativi per l'attivazione di politiche attive;
5. che l'ammissione ai trattamenti del paragrafo 1 può intervenire fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come previsto dall'Accordo in sede di

conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, in particolare rispetto ai punti 1, 8 e 9 di quest'ultimo;

6. che l'autorizzazione dei lavoratori del paragrafo 2, ivi compresi quelli rientranti in proroghe di precedenti accordi, al quadro integrato di misure di politica attiva del lavoro e di sostegno al reddito previsto dal presente Accordo avviene sulla base della normativa vigente, nei limiti delle risorse da questa previste, sulla base del richiamato accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, secondo le procedure e le modalità gestionali ed informative definite nel documento allegato sub B, parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
7. che la Regione, ai fini del punto 1, metta a disposizione una pluralità di misure formative di orientamento e di accompagnamento, fruibili, anche a distanza, in forma individuale o di gruppo, ricercandone la coerenza con le modalità previste dai provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti di CIG e di mobilità;
8. di dare atto che la Regione, previo confronto con la Commissione regionale di concertazione delle politiche del lavoro di cui alla legge regionale n. 38 del 1998, potrà, con proprio motivato provvedimento, , apportare modifiche ai documenti allegati sub B1 e B2, a fronte di specifiche esigenze amministrative direttamente connesse all'applicazione del Protocollo del 15 Aprile 2009 con il Ministero del Lavoro o derivanti da modifiche ed innovazioni normative;
9. che nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A verranno realizzate azioni specifiche di politica attiva del lavoro a supporto dei

lavoratori impegnati con contratti diversi da quelli del paragrafo 2 e risultanti privi di occupazione a seguito delle crisi aziendali per le quali vengono sottoscritti i verbali di consultazione richiamate al paragrafo 3;

10. di costituire un tavolo di approfondimento tecnico fra la Regione e le parti firmatarie dell'Accordo al fine di precisare specifici aspetti attuativi connessi alle procedure ivi previste, e di proporre eventuali integrazioni e modifiche alla Commissione regionale di concertazione delle politiche del lavoro di cui alla legge regionale n. 38 del 1998;
11. che, con cadenza almeno trimestrale, la Regione, attraverso le Direzioni "Lavoro, Pari opportunità, politiche giovanili", e "FSE, formazione ed altri interventi cofinanziati" produce una relazione in ordine all'andamento delle misure previste dal presente Accordo, presentata alle parti firmatarie di quest'ultimo.

Allegati

- A. “Oltre la crisi” – un piano straordinario per l’occupazione nel Lazio

- B. Procedure e modalità di gestione del programma di azione in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (misure di sostegno al reddito accompagnanti misure di politica attiva del lavoro)
 - B.1. Procedure CIG*

 - B.2. Procedure mobilità*

- C. “Politiche attive e del lavoro contro la crisi” - linee di indirizzo per l’attuazione dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga

- D. Elenco delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale di concertazione delle politiche del lavoro della Legge regionale n. 38 del 2008 firmatarie del presente Accordo

Firmatari

Assessore regionale a Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili

Assessore regionale all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione

Consigliera di parità

CGIL Roma-Lazio

CISL Lazio

UIL Roma-Lazio

Confindustria Lazio

FederLazio

Confcommercio Lazio

Confartigianato Lazio

Confcooperative Lazio

Lega Cooperative Lazio

Confagricoltura Lazio

